



Messa a disposizione di personale tra Amministrazione provinciale e Comuni

Relativamente spesso personale dell'Amministrazione provinciale è inviato a lavorare per conto di Comuni, per alcune ore alla settimana e viceversa (personale comunale lavora per conto di scuole).

Nella L.P. 29.6.2000, n. 12 (Autonomia delle scuole) è prevista espressamente la possibilità di suddividere servizi e costi per le scuole dell'obbligo (scuole primarie e secondarie di primo grado) tra l'Amministrazione provinciale ed i Comuni.

In base all'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 81/08, tutti gli obblighi connessi alla sicurezza sul lavoro sono a carico dell'amministrazione ospitante. Ad esempio: un lavoratore provinciale è inviato a lavorare per un Comune per 6 ore alla settimana; questo Comune è competente per tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (ad es. informazione e formazione, fornitura dei dispositivi di protezione individuale per rischi specifici, ecc.).